

## **S T A T U T O**

### **T I T O L O I**

#### **PRINCIPI**

##### **Art. 1 - *Natura***

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania (di seguito per brevità indicata Camera di Commercio) è stata istituita con R.D. 26.10.1852, n. 3467, ed il suo atto di nascita è datato 24 febbraio 1853. È costituita dal sistema delle imprese insediate nella Provincia di Catania per le quali assolve a compiti di interesse generale, in qualità di ente autonomo di diritto pubblico nel quadro dell'ordinamento nazionale ed europeo.
2. **La Camera di Commercio ai sensi dell'art. 1 primo comma della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i. è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, 4 comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.**

##### **Art. 2 - *Funzioni camerali***

1. **La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.**
2. **Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione.**
3. **La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, esercita azioni di contrasto all'usura e al racket. A tal fine potrà costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.**
4. **La Camera di Commercio potrà in essere azioni d'impulso affinché le Associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque Camere di Commercio, ovvero nel CNEL, conformemente alla normativa vigente, proponano azioni in giudizio sia a tutela degli interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alle categorie professionali, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.**

##### **Art. 3 - *Sede, uffici distaccati***

1. La sede della Camera di Commercio è in Catania - Via Cappuccini 2; l'Ente può dotarsi di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione e nel medesimo Comune ove ha sede.

2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spetta alla Giunta camerale.

#### **Art. 4 - Sigillo e Logo**

1. Il Sigillo e il Logo della Camera di Commercio sono costituiti da una grafica che illustra il fronte del palazzo camerale prospiciente Piazza Stesicoro, integrata dal segno identificativo del Sistema Camerale, composto da una "C" di Camere di Commercio e da una "I" di Italia che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione Camera di Commercio Catania.

#### **Art. 5 - Sistema camerale e principio di sussidiarietà**

1. La Camera di Commercio è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione europea, nell'Unione Italiana delle Camere di Commercio e nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

#### **Art. 6 - Adesione all'Unione nazionale delle Camere di Commercio ed all'Unione Regionale delle Camere di Commercio**

1. La Camera di Commercio aderisce all'Unione nazionale delle Camere di Commercio per la cura e la rappresentanza comune degli interessi generali delle Camere di Commercio e della rete camerale e per la promozione, realizzazione e gestione, diretta o indiretta, di servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.
2. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Regionale delle Camere di Commercio per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione Siciliana, più di una Camera; per il coordinamento dei rapporti con la Regione ed altri organismi di rilevanza regionale; per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale e per lo svolgimento, a scala regionale, di attività di servizio e promozione dell'attività delle Camere di Commercio.
3. La Camera di Commercio concorre al finanziamento dell'Unioncamere e dell'Unioncamere Sicilia, secondo le disposizioni di legge.
4. La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea, e può concorrere alla costituzione di reti informative locali a livello regionale.

#### **Art. 7 - Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio.**

1. La Camera esercita le proprie funzioni, ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le

autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.

2. La Camera di Commercio, anche in assenza di specifiche convenzioni, svolge attività consultiva di pareri e formula proposte alle Amministrazioni dello Stato, della Regione e degli Enti locali nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza.
4. La Camera di Commercio si propone di concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea. La Camera di Commercio coordina la propria attività ai programmi che concorre a determinare (L.R. n. 48 del 1991).

### **Art. 8 - Autonomia statutaria**

1. Il presente Statuto è la carta fondamentale della comunità economica della provincia di Catania e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
2. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante il presente Statuto ed i regolamenti Camerali.
3. Il presente Statuto, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni Camerali.

### **Art. 9 - Autonomia regolamentare**

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. I regolamenti interni sono: il regolamento del Consiglio camerale, il regolamento della Giunta camerale, il regolamento di organizzazione ed il regolamento degli istituti di partecipazione. **I regolamenti sono pubblicati sul sito Internet istituzionale.**
3. In quanto ente autonomo di diritto pubblico, nelle materie di cui all'articolo 2 della Legge n. 580/1993 s.m.i., e nelle materie di competenza di cui all'articolo 2 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, in quelle delegate e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.
4. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
5. Il regolamento interno della Giunta camerale ed i regolamenti attribuiti alla competenza di quest'ultima sono deliberati con il medesimo quorum.
6. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.
7. Nella composizione del Consiglio saranno assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi del D. Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 **e conformemente all'art. 10 comma 6 del Decreto MISE n. 156/2011**, nonché la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle Camere di Commercio e negli enti e aziende da esse dipendenti.

## TITOLO II

### ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

#### Capo I

#### IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

##### **Art. 10 - Gli organi Camerali**

1. Sono organi Camerali: il Consiglio camerale, la Giunta camerale, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

##### **Art. 11 - Composizione del Consiglio camerale**

1. Il Consiglio Camerale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 580/1993 s.m.i. è composto da n. 33 Consiglieri così ripartiti:

▪ Commercio	n. 8
▪ Industria	n. 4
▪ Artigianato	n. 4
▪ Agricoltura - Pesca	n. 3
▪ Turismo	n. 1
▪ Servizi alle imprese	n. 3
▪ Cooperazione	n. 1
▪ Credito	n. 1
▪ Trasporti e spedizioni	n. 2
▪ Servizi alle persone – Assicurazioni	n. 3
▪ Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti	n. 1
▪ Rappresentante delle Organizzazioni sindacali e dei Lavoratori	n. 1
▪ Rappresentante della Consulta dei Liberi professionisti	n. 1

2. L'insediamento del rappresentante della Consulta dei Liberi Professionisti **avviene con la procedura di cui all'art. 8 del Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 156 del 4 agosto 2011.**
3. La ripartizione dei Consiglieri per settori economici, di cui al comma 1, così come le successive modifiche, **avvengono in base ai criteri stabiliti con Decreto del Ministero Sviluppo Economico, n. 155 del 04.08.2011.**
4. **Le Organizzazioni Imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, conformemente all'art. 10 c.6 del Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 156 del 4 agosto 2011, in osservanza al D. Lgs. 198/2006, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.**

##### **Art. 12 - Competenze del Consiglio camerale**

1. Il Consiglio Camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:

- a. predisporre e delibera lo Statuto ed i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
  - b. elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta Camerale, con distinte votazioni;
  - c. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d. determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio;
  - e. approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
  - f. approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio su proposta della Giunta Camerale;
  - g. determina in conformità alla normativa vigente gli emolumenti per i componenti degli organi camerali e delle commissioni consiliari di cui al successivo art. 15;
  - h. svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali dei piani di attività dallo stesso deliberati;
  - i. esprime il proprio avviso su richiesta della Giunta Camerale su atti, programmi ed iniziative; in tal caso il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale;
  - l. adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.
3. La Camera di Commercio assicura le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento dell'attività del Consiglio.
  4. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate (L.R. 29/1995, art. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. n. 4/2010).

### **Art. 13 - *Consiglieri camerali***

1. I Consiglieri camerali rappresentano il sistema locale delle imprese della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
  - a. esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
  - b. chiedere notizie e chiarimenti, formulare le proposte sull'attività camerale;
  - c. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
  - d. ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a quattro sedute consecutive del Consiglio.
4. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
5. Il Consiglio camerale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, adotta il codice di comportamento a cui devono attenersi i Consiglieri nello svolgimento del mandato al fine di garantirne l'imparzialità.

6. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio determinato ai sensi della L.R. 16.04.2003, n. 4.
7. I Consiglieri camerali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **Art. 14 - Regolamento interno**

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
  - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
  - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
  - c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
  - d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
  - e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
  - f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

#### **Art. 15 - Funzionamento del Consiglio camerale**

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei **componenti in carica**. Non è ammessa la delega di voto.
2. Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non siano stati nominati o siano dimissionari i singoli componenti purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti del Consiglio stesso (art. 12 Legge 580/1993 s.m.i.).
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla **normativa vigente e dalla** legge per l'approvazione dello Statuto, e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente.
4. Lo Statuto è approvato dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie (art. 3, comma 3, Legge 580/1993 s.m.i.)
5. Il Consiglio, entro trenta giorni dalla nomina, elegge il Presidente con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il Consiglio decade (art. 16 Legge 580/1993 s.m.i.).
6. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, **trasmesso** almeno quindici giorni prima per le sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

7. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, almeno cinque giorni prima della seduta.
8. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in tre sessioni ed una quarta eventuale: entro il trenta aprile per l'approvazione del Bilancio di esercizio, eventualmente entro il 31 luglio per l'aggiornamento del Preventivo sulla base delle risultanze del Bilancio dell'esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, entro il trentuno ottobre per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica ed entro il trenta novembre per l'approvazione del Preventivo annuale. **(1)**
9. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
10. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale e per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica, quando lo richiedono almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente. **Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.**
11. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, per le riunioni del Consiglio e per specifici argomenti, i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
12. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.

#### **Art. 16 - Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio camerale può deliberare la costituzione di commissioni speciali per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale. Esse possono svolgere funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo e consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio. La Commissione, che può giovare della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, deve terminare i propri lavori entro il termine assegnato dal Consiglio che non può superare i novanta giorni dall'insediamento. I lavori si concludono con la relazione scritta che il Presidente della Commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale.

#### **Art. 17 – Consulta Liberi Professionisti**

1. **È istituita presso la Camera di Commercio di Catania la Consulta dei Liberi Professionisti ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 580/1993 s.m.i. e dell'art. 8 del Decreto MISE n. 156/2011, la cui durata coincide con la durata del Consiglio camerale.**
2. **Della Consulta fanno parte, in osservanza del principio sulla presenza di genere diverso che non deve essere inferiore ad un terzo del complessivo, di diritto tutti i Presidenti degli Ordini Professionali previsti dalla normativa**

**vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio che designano il rappresentante dei Liberi Professionisti all'interno del Consiglio Camerale.**

3. **Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle Categorie di professioni che verranno individuate attraverso un Bando pubblico che contiene i parametri minimi del grado di rappresentatività ai fini dell'ammissibilità, pubblicato sul sito Internet istituzionale camerale.**
4. **La Consulta, con il voto dei soli Presidenti degli Ordini professionali, designa il proprio rappresentante in seno al Consiglio della Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 8 del Decreto MISE n. 156/2011.**
5. **La Consulta esprime pareri su richiesta degli Organi istituzionali della Camera di Commercio nelle materie che saranno individuate nell'apposito Regolamento dell'Organismo.**
6. **La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta alcun onere per l'Ente camerale.**
7. **In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante della Consulta, la Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale e al Presidente della Consulta. La relativa sostituzione avviene secondo la procedura prevista dal Decreto MISE n. 156/2011 art. 11 commi 2, 3.**
8. **Le modalità di funzionamento, organizzazione e i criteri di selezione dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito Regolamento adottato dalla Giunta.**

#### ***Art. 18 - Giunta camerale***

1. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da n. 4 Consiglieri eletti dal Consiglio camerale secondo **la normativa sugli Organi collegiali camerali vigente** e dura in carica cinque anni in coincidenza della durata del Consiglio. (2)
2. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima, **con arrotondamento all'unità inferiore conformemente all'art. 12 comma 2 del Decreto MISE 156/2011.**

#### ***Art. 19 - Giunta camerale: competenze***

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale:
  - a) Elegge nel proprio seno il Vicepresidente ed adotta il regolamento interno;
  - b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
  - c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, nonché i provvedimenti riguardanti l'assunzione del personale, da disporre su proposta del Segretario Generale;

- d) predisporre la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio per l'approvazione del Consiglio camerale;
  - e) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione e gestione di aziende speciali;
  - f) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
  - g) riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
  - h) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
  - i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
  - j) delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei regolamenti del Consiglio;
  - k) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio; delibera inoltre la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
  - l) formula – sentito il Consiglio camerale o su proposta di questo – pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni della circoscrizione e di altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
  - m) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
  - n) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
  - o) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali;
  - p) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio ed, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese.
3. La Giunta può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei suoi membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
5. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

### **Art. 20 - Componenti della Giunta**

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.
3. **Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile per due sole volte, ai sensi dell'art. 14 della Legge 580/1993 s.m.i.**

### **Art. 21 - Regolamento della Giunta.**

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di seguito indicate. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

### **Art. 22 - Funzionamento della Giunta camerale**

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno **trasmesso** almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, almeno due giorni prima della seduta.
5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. **Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.**
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, Consiglieri esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.
7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.

8. Quando la metà più uno dei componenti della Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.

**Art. 23 - Presidente della Camera di Commercio**

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. **In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.**
4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale. Della relazione è inviata copia alle principali istituzioni pubbliche della circoscrizione.
5. **Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto due sole volte.**
6. **Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente assume la reggenza fino all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire comunque entro trenta giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione del Consigliere ai sensi dell'art. 11 del Decreto MISE 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire entro novanta giorni.**

**Art. 24 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio**

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta Camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale

**Art. 25 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio**

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, **decesso** e decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione di ciascun organo.
2. **Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed all'Assessorato Regionale per le Attività produttive, non**

**necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Regione.**

3. **Nei casi di decadenza, dimissioni, decesso di un consigliere la Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale. La relativa sostituzione, a cura di quest'ultimo, avviene secondo la procedura prevista dall'art. 11 commi 1 e 4 del Decreto MISE n. 156.**
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
  - a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
  - b) per gravi e persistenti violazioni di legge giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
5. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
6. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.
7. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale.
8. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è immediatamente trasmessa all'Assessorato alle Attività Produttive per gli adempimenti conseguenti.

#### **Art. 26 - Obbligo di astensione**

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione da un componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

## **Capo II**

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. 27 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, designati rispettivamente dal Presidente della Regione,

dall'Assessore regionale per le attività produttive e dall'Assessore regionale per l'economia.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. In caso di **decesso**, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

#### **Art. 28 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente alla prima seduta.
2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

#### **Art. 29 - Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta camerale; redige altresì una relazione sul preventivo economico e sul relativo aggiornamento, riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

### **Capo III**

#### **L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

#### **Art. 30 - Ordinamento degli uffici e dei servizi**

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione e

dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

### **Art. 31 - Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'Amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad egli spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla Legge 580/1993 s.m.i., appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta camerale.
3. Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato secondo le previsioni di legge, tra gli iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero Sviluppo Economico di cui all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i. **(3)**
4. La Giunta camerale, con propria delibera, su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

### **Art. 32 - Le funzioni dei dirigenti**

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
5. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

### **Art. 33 - Organismo di Valutazione**

1. **È istituito l'Organismo di Valutazione della Camera di Commercio, che può assumere la forma di Nucleo di Valutazione o di Organismo**

**Indipendente di Valutazione (O.I.V.P.) che supporta l'Organo politico - amministrativo.**

2. **Verifica periodicamente la rispondenza dell'organizzazione ai principi sanciti dalla legge e propone l'adozione di eventuali interventi correttivi fornendo a tal uopo elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.**
3. Il regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina la composizione e le modalità di funzionamento **di tale Organismo** nel rispetto delle norme di legge.

**Art. 34 - *Regolamento di organizzazione e dei servizi***

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, il Regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nonché l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

## **T I T O L O   I I I**

### **LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

**Art. 35 - *Funzioni camerali***

1. La Camera di Commercio esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione e dall'Unione Europea.
3. La Camera di Commercio, direttamente o mediante aziende speciali, esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati – anche individuali – comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.
4. La Camera di Commercio svolge le proprie funzioni nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. A tal fine, opera in collaborazione con le altre Camere di Commercio e con l'Unione Regionale anche mediante l'organizzazione di servizi comuni ed integrati.
5. La Camera di Commercio promuove la stipula di convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello Sportello unico per le attività produttive. Al di fuori delle convenzioni stipulate nell'ambito delle competenze di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, la Camera di Commercio svolge ogni attività utile a garantire la piena funzionalità degli Sportelli unici per le attività produttive dei Comuni della circoscrizione che non avessero attivato il S.U.A.P.

### **Art. 36 - Funzioni di regolazione**

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. La Camera di Commercio esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma quarto, quinto e sesto della Legge 580/1993 s.m.i., previa adozione dei relativi regolamenti, ove necessari.
3. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

### **Art. 37 - Commissioni arbitrali e conciliative**

1. La Camera di Commercio costituisce la Camera arbitrale e la Commissione conciliativa o, in alternativa, aderisce ad un consorzio con altra/e Camera/e di Commercio per la costituzione delle stesse, o a un Consorzio promosso dall'Unione Regionale per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti.

### **Art. 38 - Ulteriori funzioni regolative e giustiziali**

1. La Camera di Commercio stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell'attività di predisposizione e promozione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché di controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2601 Codice Civile.
2. I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta camerale che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale per il tramite del Presidente.

### **Art. 39 - Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica**

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Il Responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta camerale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

### **Art. 40 - Disciplina del procedimento amministrativo**

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
2. La Giunta camerale – ai sensi e per gli effetti della legge n. 10 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni – stabilisce, con proprio regolamento, i termini di durata dei

procedimenti, le unità organizzative responsabili dei procedimenti stessi nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Nella relazione annuale sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale, il Presidente indica specificatamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con riguardo all'efficienza, all'efficacia, al rendimento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

#### **Art. 41 - Relazioni con l'utenza**

1. Al fine di garantire il diritto di informazione e di accesso, in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza, la Camera di Commercio attiva ogni iniziativa utile, in base al regolamento di organizzazione.

#### **Art. 42 - Qualità dei servizi - Carta dei servizi**

1. La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori, utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.

### **TITOLO IV**

#### **LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI**

#### **Art. 43 - Partecipazioni della Camera di Commercio**

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta sulla forma di gestione di cui al comma 1, compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14, comma 5, lettera b), della Legge 580/1993 s.m.i., con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.
3. La Giunta, sulla base di analisi costi - benefici e studi di fattibilità predisposti dagli uffici direttamente o mediante specifici incarichi, individua quali attività devono essere caratterizzate della forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.

#### **Art. 44 - Aziende speciali**

1. Le aziende speciali sono organismi camerali **strumentali** con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di **soggettività tributaria**, di autonomia

regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria, **secondo le disposizioni di legge.**

2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie **di diritto privato e le specifiche norme regolamentari**, nonché in base a un proprio Statuto.
3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi. **Nel caso in cui l'Amministrazione assume la forma del C.d.A. con un numero di componenti superiore a due, deve essere garantita la presenza di genere diverso per almeno un terzo.**

#### **Art. 45 - Partecipazione a Società, Consorzi, altri organismi**

1. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi ed associazioni che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del Codice Civile e nel rispetto delle norme di contabilità e secondo le norme del Regolamento sulle Partecipazioni Camerali.
2. La partecipazione della Camera di Commercio è preferibilmente rivolta verso soggetti che prevedono la sottoposizione a revisione contabile.

#### **Art. 46 - Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni**

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente al quale sono preposti, che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio **d'esercizio**. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa il Consiglio camerale.
3. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.
4. **Nella nomina dei rappresentanti della Camera di Commercio negli Organismi su indicati deve essere garantita la presenza di genere diverso per almeno un terzo nel caso in cui il numero dei designati sia superiore a due.**

#### **Art. 47 - Patti territoriali ed istituti della programmazione negoziata**

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della Provincia di Catania, la Camera di Commercio promuove la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata.
2. Nella relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.

#### **Art. 48 - Accordi e moduli negoziali**

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della Provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine, promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

### **TITOLO V**

#### **GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI**

#### **Art. 49 - Istituti di partecipazione**

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.

#### **Art. 50 - Istanze e proposte**

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme ed il termine per la presentazione di istanze e proposte e la risposta da parte degli organi competenti.
3. Il Segretario Generale provvede alla raccolta delle istanze e proposte presentate inserendo in apposito registro gli estremi delle stesse e gli eventuali provvedimenti adottati.

#### **Art. 51 - Consulte**

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio istituisce Consulte su materia di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

**Art. 52 - Diritto di informazione**

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico.

**Art. 53 - Pubblicità dell'attività amministrativa**

1. La Camera di Commercio provvede a dare la massima diffusione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione su sito Internet istituzionale.

**Art. 54 - Regolamento degli istituti di partecipazione**

1. La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di applicazione degli istituti di partecipazione è stabilita dal regolamento deliberato dal Consiglio camerale.

## TITOLO VI

### ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

**Art. 55 - Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio**

1. La gestione patrimoniale delle Camere di Commercio è regolata dal D.P.R. 254/2005 s.m.i. e dalle altre norme di legge e regolamentari nazionali e regionali.

**Art. 56 - Fondo di perequazione**

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere secondo le disposizioni di legge.

## TITOLO VII

### NORME TRANSITORIE E FINALI

**Art. 57 - Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti**

1. Lo Statuto è pubblicato sul sito Internet istituzionale della Camera di Commercio e inviato al Ministero Sviluppo Economico per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. I Regolamenti camerali sono pubblicati sul sito Internet istituzionale della Camera di Commercio.

**Art. 58 - Adozione dei regolamenti camerali**

1. I regolamenti di cui al presente Statuto o loro aggiornamenti sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti o delle loro modifiche di cui al precedente articolo, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

#### **Art. 59 - Revisione dello Statuto**

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

#### **Art. 60 - Norme di rinvio**

1. **Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella Legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i., nei relativi regolamenti di attuazione e nella Legge Regionale di recepimento n. 4/2010.**

#### **NOTE DI RICHIAMO:**

- (1) Il comma 8 dell'art. 14 dello Statuto non viene adeguato alla Legge 580/1993 s.m.i. che prevede l'approvazione del Bilancio di esercizio entro il mese di giugno e l'approvazione del preventivo economico entro il mese di dicembre, poiché l'art. 6 del D.P.R.S. 17/2010 dispone che fino all'emanazione del Decreto previsto dall'art. 5 comma 2 della L.R. 29/1995, come sostituita dall'art. 2, L.R. n. 4/2010, la gestione patrimoniale delle Camere di Commercio resta disciplinata dall'art. 56 della L.R. 2/2007 che rinvia al Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio - D.P.R. n. 254/2005.
- (2) Articolo modificato a seguito delle novità introdotte dall'art. 6 comma 5 della Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010.
- (3) Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R.S. n. 17/2010, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 20 della Legge 580/1993 s.m.i. si applicano decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto previsto dal comma 5 dello stesso art. 20.